



Fiscal News

La circolare di aggiornamento professionale

N. 283

03.11.2015

Finanziaria 2016: super ammortamento anche per le auto

Categoria: Auto
Sottocategoria: Imposte dirette

Il disegno di Legge di Stabilità 2016 prevede una misura agevolativa per le imprese e professionisti data dal super ammortamento. In sostanza, la previsione normativa concede la possibilità a imprese e professionisti che acquistano beni strumentali nel periodo 15.10.2015 – 31.12.2016 di aumentare le ordinarie quote di ammortamento di un importo pari al 40%.

Tra i beni per i quali si potrà usufruire del super ammortamento **rientrano le auto, compresi gli acquisti di autovetture a deducibilità ridotta (articolo 164, Tuir)**.

Veicoli a deducibilità integrale

L'art. 164, co. 1, lett. a), Tuir riconosce **l'integrale rilevanza fiscale dei componenti negativi di reddito**, afferenti:

- ✓ i veicoli adibiti ad uso pubblico;
- ✓ gli aeromobili da turismo;
- ✓ le navi e le imbarcazioni da diporto;
- ✓ le autovetture e gli autocaravan di cui all'art. 54, co. 1, lett. a) e m), D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
- ✓ i ciclomotori e motocicli:
 - ⇒ **destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa.**

Tale disposizione non è, pertanto, invocabile dagli esercenti arti e professioni (C.M. 48/E/1998, par. 2.1.2.1.).

Veicoli a deducibilità limitata

Sul punto, l'Amministrazione finanziaria ha precisato che tale condizione di deducibilità è soddisfatta per "i veicoli senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata" (C.M. 37/E/1997, par. 2): i principi contenuti in tali documenti di prassi sono stati, poi, confermati dalla C.M. 11/E/2007 (par. 8.2.).

L'art. 164, co. 1, lett. b), Tuir prevede, in via residuale, i criteri di rilevanza fiscale dei componenti negativi di reddito relativi ai veicoli **diversi da quelli strumentali o ad uso pubblico.**

I costi relativi a tali beni, se differenti da quelli assegnati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta, sono:

⇒ **soggetti alla percentuale di deducibilità del 20%.**

I limiti fissati con riferimento al riconoscimento fiscale del costo di acquisto, da assoggettare al predetto coefficiente, pari a:

- ✓ € 18.075,99 per le autovetture e gli autocaravan (elevato ad Euro 25.822,84 con riguardo agli esercenti attività di agenzia o rappresentanza di commercio, soggetti alla quota di deducibilità dell'80%);
- ✓ € 4.131,66 per i motocicli;
- ✓ € 2.065,83 per i ciclomotori.

La problematica del rispetto di tali soglie, ai fini dell'applicazione del vigente coefficiente di deducibilità, si pone, naturalmente, soltanto se il costo sostenuto eccede i predetti limiti: diversamente, per oneri inferiori la quota percentuale di rilevanza fiscale deve essere applicata sull'intero costo.

Locazione e noleggio

I medesimi principi devono essere applicati nei casi di **locazione** o **noleggio**, assumendo come costo di riferimento quello non eccedente i seguenti limiti:

- ✓ € 3.615,20 per le autovetture e gli autocaravan;
- ✓ € 774,69 per i motocicli;
- ✓ € 413,17 per i ciclomotori.


L'eventuale eccedenza imputata a conto economico è, pertanto, definitivamente indeducibile, mentre l'ammontare che non supera le predette soglie - ragguagliato al periodo di utilizzo del bene nel periodo d'imposta - rileva soltanto per il 20%.

Leasing

I limiti di costo fiscale stabiliti per l'acquisto di veicoli di cui all'art. 164, co. 1, lett. b), Tuir rilevano anche per quelli utilizzati in **locazione finanziaria**, ai fini della deducibilità dei canoni di competenza, che non devono essere considerati, proporzionalmente, per l'importo corrispondente al costo dei veicoli eccedente le predette soglie.

In altri termini, il costo deducibile deriva dal prodotto di tre componenti:

- ✓ l'importo dei canoni imputati a conto economico, in base al principio di competenza, senza, quindi, includere il prezzo stabilito per il riscatto;
- ✓ il rapporto tra il limite di costo di cui all'art. 164, co. 1, lett. b), Tuir e quello sostenuto dal concedente (al lordo dell'Iva eventualmente indetraibile);
- ✓ il corrispondente coefficiente di deducibilità, che nel caso di imprese e professionisti, come già illustrato, è pari al 20%.



Interessi passivi

La previsione della disciplina speciale contenuta nell'art. 164, Tuir comporta l'inapplicabilità dell'art. 102, co. 7, Tuir nella parte in cui è stabilito che gli interessi passivi impliciti dei canoni di leasing partecipano, unitamente a tutti gli altri oneri finanziari, al procedimento di verifica della loro rilevanza tributaria (cd. test di deducibilità in base al Rol), stabilito, ai fini della determinazione del reddito imponibile Ires, dall'art. 96, Tuir (C.M. 47/E/2008, par. 5.3).

Conseguentemente, gli oneri finanziari sostenuti in base a contratti di finanziamento relativi ai veicoli di cui all'art. 164, Tuir, sono deducibili - congiuntamente, nel caso del leasing, alla quota capitale - nelle seguenti misure alternative:

- ↳ 100% se i beni sono destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa;
- ↳ 70% qualora i cespiti siano stati concessi ai dipendenti, in uso promiscuo, per la maggior parte del periodo d'imposta;
- ↳ 20% per i veicoli a deducibilità limitata diversi dai precedenti.

Veicolo assegnato al dipendente

La **concessione al lavoratore subordinato in uso promiscuo**, ipotesi contemplata dalla successiva lett. b-bis) del co. 1 dell'art. 164, Tuir, ricorre quando il relativo utilizzo è previsto per scopi aziendali e personali: l'ulteriore vincolo della "maggior parte del periodo d'imposta" indica che l'assegnazione deve avvenire per un arco temporale non inferiore a 184 giorni.

**Veicolo
assegnato
all'amministratore**

**Agenti e
rappresentanti**

La C.M. 48/E/1998 (par. 2.1.2.1) ha, infatti, chiarito che si considera:

⇒ *“dato in uso promiscuo al dipendente per la maggior parte del periodo d'imposta il veicolo utilizzato dallo stesso per la metà più uno dei giorni che compongono il periodo d'imposta del datore di lavoro”.*

L'uso da parte del dipendente deve essere provato in base ad idonea documentazione, connotata del requisito di certezza, come l'esistenza di una specifica clausola nel contratto di lavoro subordinato.

Qualora siano soddisfatte tali condizioni, la società deduce, senza alcun limite massimo, **i costi sostenuti nella misura del 70%**.

Nel caso di assegnazione in uso, ad uno dei **componenti dell'organo di gestione**, di un'autovettura di proprietà della società, o di cui questa ha la disponibilità a diverso titolo (leasing, noleggio, ecc.), deriva la **deducibilità dei componenti negativi di reddito ad esso relativi: nelle ipotesi di uso esclusivamente personale o aziendale, sono previste regole analoghe a quelle stabilite per il lavoratore dipendente.**


Diversamente, nell'eventualità dell'utilizzo **promiscuo**, i costi sono integralmente deducibili nel limite del compenso in natura tassato in capo all'amministratore: l'eventuale eccedenza è deducibile nella determinazione del reddito d'impresa nella misura parziale di cui all'art. 164, co. 1, lett. b), Tuir.

Sul punto, l'Amministrazione finanziaria ha precisato che le regole di quantificazione del fringe benefit per l'uso promiscuo dell'autovettura aziendale, in capo ai percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente - previsti dall'art. 50, co. 1, lett. c-bis), Tuir, inclusi gli amministratori aventi un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa - sono analoghe a quelle stabilite per i redditi di lavoro dipendente (C.M. 1/E/2007, par. 17.2).


Conseguentemente, il compenso in natura oggetto di tassazione in capo all'amministratore, e derivante dalla messa a disposizione ad uso promiscuo dell'autovettura aziendale, deve ritenersi pari al **30% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri, calcolato sulla base del costo d'esercizio desumibile dalle tabelle nazionali messe a disposizione dell'AcI (art. 51, co. 4, lett. a), Tuir.**

I limiti alla deducibilità del costo di acquisto, previsti dall'art. 164, TUIR, per le autovetture, gli autocaravan, i ciclomotori e i motocicli degli **agenti e rappresentanti di commercio**, sono due:

Maggiorazione ammortamento previsto in DDL Stabilità 2016



Ricorda



Osserva

Auto senza costo fiscale rilevante

- uno in percentuale, pari all'80%;
- un altro riferito ad un "tetto" di spesa come evidenziato di seguito:
 - ✓ autovetture 25.822,84;
 - ✓ autocaravan 18.075,99;
 - ✓ motocicli 4.131,66;
 - ✓ ciclomotori 2.065,8.

Il DDL di Stabilità 2016, estende

- ai veicoli nuovi, **acquistati tra il 15 ottobre 2015 e il 31 dicembre 2016**,
- ⇒ la maggiorazione degli ammortamenti del 40 per cento.

Stesso trattamento per i canoni di leasing, mentre nessun bonus è previsto per le auto in noleggio a lungo termine.

La norma agevolativa consentirà alle imprese di ottenere una deduzione extracontabile pari al 40% del costo sostenuto per l'acquisto di cespiti nuovi, con un beneficio fiscale complessivamente pari al 12,56% (ipotizzando che il maxi ammortamento valga sia per l'Ires che per l'Irap e dunque per il 31,4% del 40% dedotto).

A differenza delle precedenti Leggi Tremonti, con le quali la detassazione si usufruiva interamente nell'anno di acquisto, la futura disposizione richiederà però di ripartire il bonus del 40% nell'arco del periodo di ammortamento del bene.

Per le autovetture gli effetti della nuova norma sono di due tipi:

- **aumento del 40%** della deduzione degli ammortamenti e dei canoni di leasing delle autovetture;
- **incremento del 40% del costo fiscale rilevante** per le autovetture a deducibilità limitata (18.075,99 per le autovetture e gli autocaravan, elevato ad Euro 25.822,84 con riguardo agli esercenti attività di agenzia o rappresentanza);


Ci sono veicoli per i quali non è presente una limitazione per il costo fiscale rilevante. Si tratta di:

- veicoli a deducibilità integrale dunque:
 - ✓ i veicoli adibiti ad uso pubblico;
 - ✓ gli aeromobili da turismo;

- ✓ le navi e le imbarcazioni da diporto;
- ✓ le autovetture e gli autocaravan di cui all'art. 54, co. 1, lett. a) e m), D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
- ✓ i ciclomotori e motocicli:
 - ⇒ **destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa;**
- e veicoli assegnati ad uso promiscuo ai dipendenti.

Per tali veicoli il **funzionamento dell'incentivo è identico a quanto previsto per ogni altro cespite.**

Le quote di ammortamento stanziare sul costo effettivo del bene sono incrementate, ai soli fini fiscali, del 40% e il risultato subisce gli eventuali limiti fiscali di deduzione.



- ↳ Autovettura di costo pari a 50.000 euro assegnata in uso promiscuo a un dipendente.
- ↳ Quota annua di ammortamento (coefficiente 25 per cento) 12.500 € (deducibile al 70 per cento).
- ↳ Il maggior ammortamento sarà pari a 5.000 euro, che potrà essere dedotto per 3.500 euro (70 per cento).

Veicoli con tetto al costo fiscale


Ci sono poi veicoli per i quali vige un a un tetto fiscale al costo ammortizzabile. A differenza dei due casi sopraesposti in quest'ultima ipotesi il limite del tetto fiscale di costo ammortizzabile valido per ammortamenti e leasing, viene aumentato del 40 per cento.

In particolare:

- per le auto non strumentali e non assegnate ai dipendenti, si passa da un tetto di 18.076 a uno di 25.306 euro;
- per quelle degli agenti e dei rappresentanti si cresce da 25.823 a 36.152 euro.


Le ipotesi che si presentano sono due:

- il costo effettivo è al di sotto del limite fiscalmente rilevante; in questo caso il maxi-ammortamento opera normalmente (come per le auto che non hanno un limite);



- ↳ Veicolo avente costo di 7.500 euro.
- ↳ Il maxi-ammortamento opererà sulla quota ordinaria ($7.500 \times 25\% = 1.875$) la quale verrà maggiorata del 40 per cento (750 euro).
- ↳ La deduzione si opererà sempre nel limite del 20%.

➤ il costo dell'auto supera il limite fiscalmente rilevante, in questo caso il maxi-ammortamento si applica su quest'ultima;



- ↳ Autovettura di costo pari a 30.000 euro
- ↳ La maggiorazione del 40% viene rapportato al costo fiscale di 18.076; in questo caso l'ammortamento rilevante (coefficiente del 25 per cento), pari a 4.519 euro, sarà maggiorato di un importo annuo di 1.807,60 euro (40%), al quale si applicherà poi la deducibilità limitata al 20 per cento.
- ↳ Il totale degli ammortamenti fiscali sarà di 25.306 euro (140% di 18.076).

Leasing

Come sopraesposto il trattamento fiscale relativo alle imposte dirette, corrisponde alla disciplina già trattata in sede di acquisto del cespite, di cui all'art. 164 Tuir, si applica anche ai contratti di leasing in quanto non sono previste limitazioni differenti alla deducibilità dei costi, tra i veicoli acquistati in proprietà e quelli acquisiti tramite contratto di *leasing*.

Quindi si dovrà innanzitutto determinare il rapporto di deducibilità fiscale, dato dalla seguente formula:

Rapporto di deducibilità fiscale =	$\frac{\text{Soglia fiscale massima riconosciuta, fino al costo del cespite}}{\text{Costo sostenuto dal concedente (comprensivo dell'Iva indetraibile)}}$
------------------------------------	---

La maggiorazione del 40% si applica anche ai **canoni di leasing**.



- ↳ Veicolo, avente costo di 60.000 euro, acquisito in leasing nel 2016 per 48 mesi (periodo minimo di deduzione fiscale).
- ↳ Il canone mensile è 1350 euro (totale dei canoni 64.800 euro).
- ↳ Il canone fiscale va ragguagliato a un costo di 18.076 euro ed è dunque pari a $[1350 \times (18.076/60.000)] = 406,70$ euro al mese (deducibili al 20 per cento).
- ↳ La maggiorazione dell'ammortamento comporta un maggior canone fiscale pari al 40% di questo importo e, dunque, a 162,68 euro mensili, pure deducibili al 20 per cento.

- Riproduzione riservata -